

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) GALANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLELIA GALANTINO

Seduta del 15/12/2025

FATTO

1. Parte attrice, insoddisfatta dell'esito del reclamo, il 18 luglio 2024 ha proposto ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, sostenendo:
 - a) Il 04/04/2024 riceveva dal creditore la mail con allegata fattura dell'importo di €8.673,50, sulla quale era indicato l'identificativo unico relativo al conto corrente sul quale effettuare il bonifico;
 - b) Il 05/04/2024 riceveva, apparentemente dallo stesso mittente, ulteriore mail con allegata fattura, perfettamente identica alla precedente, ma con IBAN diverso;
 - c) Il 20/04/2024 eseguiva il bonifico utilizzando le coordinate bancarie indicate nella seconda mail ed il successivo 23/04/2024 autorizzava la propria banca ad effettuare il pagamento;

- d) Nel pomeriggio del 23/04/2024 il creditore, cui inviava copia del bonifico, lo contattava per comunicargli che l'ordine di pagamento era in favore di conto corrente diverso da quello relativo all'identificativo unico indicato in fattura; solo in tal modo si rendeva conto d'aver subito una truffa.

Il ricorrente ha concluso chiedendo all'Arbitro: *“Il ristoro di € 2.442,80, corrispondente alla perdita subita.”*

2. La Banca si è costituita ed ha contro-dedotto:

- a) Il ricorrente inseriva ed autorizzava gli ordini di pagamento, senza verificare l'attendibilità delle mail ricevute, come ammesso;
- b) L'istituto di credito, rilevata la discordanza tra indicazione del beneficiario e titolare del conto corrente di accredito, adottava gli accorgimenti utili ad evitare il rischio dell'operazione;
- c) Il 23/04/2024, il prestatore servizi di pagamento del beneficiario segnalava all'Ufficio frodi essere stato accreditato su conto corrente di un cliente persona fisica il bonifico di €. 8.673,50 intestato a persona giuridica e, tenuto conto della circostanza che il cliente aveva fornito informazioni vaghe sul pagamento ed aveva prelevato €. 2.400,00, predisponendo il blocco cautelativo sul conto di accredito. Nella stessa giornata il prestatore servizi di pagamento del pagatore comunicava che il proprio cliente confermava d'aver subito una truffa;
- d) Il predetto comunicava, altresì, che sullo stesso conto risultavano disposti n.2 bonifici, ciascuno per l'importo di €.8.673,50 e chiedeva alla Banca di respingerli;
- e) Il prestatore servizi di pagamento del beneficiario dava seguito alla prima *recall*, atteso che il bonifico non era stato ancora accreditato, respingendo l'ulteriore richiesta di riaccredito, per insufficienza di fondi, bloccando il conto corrente.

Il resistente ha concluso, affermando: *“...La nostra banca si è da subito attivata per i richiami, in parte andati a buon fine. Nessuna responsabilità per la somma non recuperata può essere pertanto imputata alla banca, mentre il ricorrente potrà agire nei confronti del cliente per il recupero della somma prelevata. Si insiste pertanto affinché il ricorso venga respinto perché infondato in fatto e diritto.”*

DIRITTO

1. L Il Collegio osserva che all'operazione contestata si applica il D.Lgs. 11/2010, come modificato dal D.Lgs. 218/2017, con cui è stata recepita la direttiva U.E. 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (PSD 2), che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE ed il regolamento UE n. 1093/2010, abrogando la direttiva 2007/64/CE ed adeguandosi alle disposizioni interne del regolamento UE n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

- 1.1. Parte attrice, come dalla medesima indicato nella allegata denuncia, effettuava il bonifico per cui è ricorso utilizzando IBAN diverso da quello comunicatole con la mail ricevuta il 04/04/2024. Il ricorrente, a seguito della segnalazione del creditore relativa all'erronea indicazione dell'identificativo unico del bonifico, controllava le mail ricevute e si avvedeva in tal modo "*che gli indirizzi di partenza risultano diversi.*" benché molto simili.

L'operazione di pagamento era quindi autorizzata, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (*ex multis* cfr. Collegio di Coordinamento, decisione 8671/2024) per cui la stessa, effettuata dalla Banca *conformemente all'identificativo unico* indicato dal cliente, come dispone l'art. 24, comma 1 D.Lgs. 11/2010 modificato dal D.Lgs. 218/2017, era esattamente eseguita.

Il resistente, data esecuzione all'ordine di pagamento (come rilevabile dalla mail del 23/04/2024 inviata all'Ufficio prevenzione frodi alle ore 15,55), si avvedeva della discordanza tra l'intestatario del bonifico (persona giuridica) ed il titolare del conto di accredito (persona fisica). Il medesimo, ricevuta comunicazione dal prestatore servizi di pagamento del pagatore che il cliente confermava aver subito una truffa, bloccava il conto di accredito del bonifico, dal quale era stata già prelevata la somma di cui alla richiesta in esame, respingendo l'ulteriore ordine di pagamento verosimilmente inserito dal medesimo malfattore.

Il resistente, quindi, si adoperava per recuperare integralmente la somma (come dispone l'art. 24, comma 2 D.Lgs. 11/2010 modificato dal D.Lgs. 218/2017), non riuscendovi perché in parte già prelevata.

Il Collegio rileva che gli elementi acquisiti non consentono di ravvisare profili di responsabilità nei confronti del convenuto: quest'ultimo ha correttamente dato esecuzione all'ordine di pagamento in base all'identificativo unico fornito dall'utente, come disposto dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. 11/2010; dopo aver accreditato la somma, riscontrava l'anomalia innanzi ricordata e compiendo "*sforzi ragionevoli*" (contattava il titolare del conto di accredito, segnalava quanto verificato all'Ufficio prevenzione frodi, collaborava con il prestatore servizi di pagamento dell'obbligato), si adoperava per recuperare i fondi, come dispone l'art. 24, comma 2 del citato D.Lgs. 11/2010.

Ne consegue la decisione che segue

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE